



Imposta sugli oli minerali
COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni
322.00-3-7-0001

1 gennaio 2022

Volantino per i consumatori

Tasse e imposte sull'olio diesel

Il presente volantino intende fornire una breve panoramica delle disposizioni più importanti nell'ambito dell'utilizzo dell'olio diesel come carburante o combustibile nonché per usi tecnici (pulizia, lubrificazione e produzione di soluzioni impregnanti, lubrificanti e simili). Vengono inoltre descritti i tributi riscossi per ciascun utilizzo nonché le relative condizioni da osservare.

1 Informazioni generali

1.1 Base di calcolo

L'imposta sugli oli minerali e la tassa sul CO₂ vengono calcolate per 1000 litri a 15 °C, mentre la tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV) per chilogrammo di COV.

1.2 Imposta sul valore aggiunto in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein

Per questioni inerenti all'imposta sul valore aggiunto (IVA) in territorio svizzero, ci si può rivolgere all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale Imposta sul valore aggiunto, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna, tel. 058 462 21 11, fax 058 465 71 38, e-mail: mwst@estv.admin.ch.

Le domande riguardanti l'IVA nel Principato del Liechtenstein possono essere inoltrate all'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein, Divisione Imposta sul valore aggiunto, Aeu-lestrasse 38, Postfach 684, FL-9490 Vaduz, tel. +423 236 68 17, fax +423 236 68 30, e-mail: info@stv.li.

2 Imposta sugli oli minerali e tasse d'incentivazione

2.1 Utilizzo come carburante

2.1.1 Imposta sugli oli minerali

L'olio diesel destinato a essere utilizzato come carburante soggiace all'imposta sugli oli minerali e al supplemento fiscale sugli oli minerali come indicato qui appresso:

- imposta sugli oli minerali: fr. 481.10 per 1000 litri a 15 °C;
- supplemento fiscale sugli oli minerali: fr. 314.60 per 1000 litri a 15 °C.

I seguenti scopi d'impiego vengono imposti all'aliquota di favore (fr. 3.00 per 1000 litri a 15 °C):

- propulsione di motori per impianti di cogenerazione forza-calore e centrali termoelettriche a blocco;
- impianti fissi per la produzione di energia elettrica (generatori);
- test sul banco di prova relativo a nuovi motori di costruzione propria;
- propulsione di motori di pompe di calore fisse.

Volantino per i consumatori | Tasse e imposte sull'olio diesel

L'agevolazione fiscale può essere richiesta mediante una procedura di impegno volontario o una restituzione. Di regola, la procedura di restituzione viene applicata ai consumatori. L'ambito Imposta sugli oli minerali decide in merito alle condizioni di applicazione della procedura di impegno volontario.

2.1.2 Tassa d'incentivazione sui COV

L'olio diesel utilizzato come carburante è esente dalla tassa d'incentivazione sui COV.

2.1.3 Tassa sul CO₂

Sull'olio diesel utilizzato come carburante non viene generalmente riscossa alcuna tassa sul CO₂. Quest'ultima viene tuttavia riscossa (fr. 318.00 per 1000 litri a 15 °C) quando l'olio diesel è utilizzato per la propulsione di motori per impianti di cogenerazione forza-calore e centrali termoelettriche a blocco e di motori di pompe di calore fisse o per la produzione di energia elettrica in impianti termici.

2.2 Utilizzo come combustibile

2.2.1 Imposta sugli oli minerali

L'olio diesel destinato a essere utilizzato come combustibile viene imposto all'aliquota di favore (fr. 3.00 per 1000 litri a 15 °C). Al consumatore l'agevolazione viene garantita nell'ambito della procedura di restituzione:

- il commerciante fornisce l'olio diesel imposto all'aliquota normale (carburante);
- il consumatore richiede a posteriori la restituzione della differenza d'imposta all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Ambito direzionale Basi, COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. L'importo della restituzione viene stabilito in base alla differenza tra l'aliquota normale (fr. 795.70) e quella di favore (fr. 3.00) nonché alla quantità consumata; la domanda di restituzione va inoltrata mediante modulo ufficiale;
- contemporaneamente alla restituzione della differenza dell'imposta sugli oli minerali viene fatturata la tassa sul CO₂.

2.2.2 Tassa d'incentivazione sui COV

L'olio diesel utilizzato come combustibile è esente dalla tassa d'incentivazione sui COV.

2.2.3 Tassa sul CO₂

L'olio diesel destinato a essere utilizzato come combustibile soggiace alla tassa sul CO₂, pari a 318.00 franchi per 1000 litri a 15 °C.

2.3 Utilizzo per usi tecnici

2.3.1 Imposta sugli oli minerali

L'olio diesel per usi tecnici viene imposto all'aliquota di favore (fr. 9.90 per 1000 litri a 15 °C). Al consumatore l'agevolazione viene garantita nell'ambito della procedura di restituzione:

- il commerciante fornisce l'olio diesel imposto all'aliquota normale (carburante);
- il consumatore richiede a posteriori la restituzione della differenza d'imposta all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Ambito direzionale Basi, COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. L'importo della restituzione viene stabilito in base alla differenza tra l'aliquota normale (fr. 795.70) e quella di favore (fr. 9.90) nonché alla quantità consumata; la domanda di restituzione va inoltrata mediante modulo ufficiale;
- contemporaneamente alla restituzione della differenza dell'imposta sugli oli minerali viene fatturata la tassa sul CO₂.

2.3.2 Tassa d'incentivazione sui COV

L'olio diesel utilizzato per la pulizia, lubrificazione e produzione di soluzioni impregnanti, lubrificanti e simili (usi tecnici) soggiace alla tassa d'incentivazione sui COV, che ammonta a 3 franchi al chilogrammo e viene calcolata in base al peso effettivo dei COV.

2.3.3 Tassa sul CO₂

L'olio diesel per usi tecnici è esente dalla tassa sul CO₂.

3 Modifica a posteriori dello scopo

Se, a posteriori, l'olio diesel viene utilizzato per uno scopo diverso da quello imposto originariamente dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, ciò può comportare una restituzione dell'imposta sugli oli minerali e/o della tassa d'incentivazione sui COV o della tassa sul CO₂ come pure una riscossione posticipata. L'importatore o il commerciante, nel caso di un tributo per altro scopo, oppure il consumatore, in caso di impiego per altro scopo, deve comunicare il cambiamento a posteriori dello scopo spontaneamente all'ambito Imposta sugli oli minerali o all'ambito COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni (vedi cifra 5 seguente), affinché l'imposizione originaria possa essere rettificata.

4 Controlli da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC può effettuare controlli in qualsiasi momento e senza preavviso. Su richiesta, occorre fornire tutte le informazioni necessarie e consegnare i libri contabili, i giustificativi e i documenti. Durante il controllo si deve collaborare nel modo richiesto.

5 Contatti

Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente agli uffici sottostanti.

Riscossione dell'imposta sugli oli minerali e della tassa sul CO₂

Ambito Imposta sugli oli minerali

Tel: 058 462 67 77

E-mail: minoest@bazg.admin.ch

Tassa d'incentivazione sui COV

Ambito COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni

Tel: 058 462 65 84

E-mail: var@bazg.admin.ch

Restituzione dell'imposta sugli oli minerali e della tassa sul CO₂

Ambito COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni

Tel: 058 462 67 64

E-mail: var@bazg.admin.ch